

ARCIDIOCESI METROPOLITANA DI CATANZARO-SQUILLACE
PARROCCHIA "S. MARIA DELLA PACE"
SATRIANO MARINA

Statuto Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici

Art. 1 - Introduzione

§ 1 La Parrocchia è Persona Giuridica Pubblica, costituita con decreto dell'Ordinario Diocesano (Can. 515), riconosciuta nell'ordinamento civile con decreto del Ministro dell'Interno.

Come persona giuridica è soggetto di diritto, ha una propria identità, un proprio patrimonio, un proprio Codice Fiscale, un proprio rappresentante legale e, a norma del Codice (Can.537,1280), deve avere il proprio Consiglio per gli Affari Economici.

§ 2 Nella Parrocchia "S. Maria della Pace" in Satriano Marina, Diocesi di Catanzaro-Squillace, in seno al Consiglio Pastorale Parrocchiale è costituito il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici (di seguito CPAE) secondo il presente statuto.

Art. 2 - Natura

§ 1 Il CPAE, costituito in attuazione del Can. 537 del Codice di Diritto Canonico è l'organo di collaborazione dei fedeli con il Parroco nella gestione amministrativa della Parrocchia.

Art. 3 - Composizione

§1 Il Parroco che è legale rappresentante della Parrocchia, è pure il Presidente del CPAE.

§2 Il CPAE è composto, oltre che dal Parroco, dai seguenti membri:

- Un rappresentante dell'Area Tecnica del Consiglio Pastorale Parrocchiale;
- Un rappresentante dell'Area Amministrativa del Consiglio Pastorale Parrocchiale;
- Un rappresentante della Commissione per le feste;
- Un membro scelto dal Parroco.

§3 I consiglieri devono essere eminenti per integrità morale, attivamente inseriti nella vita parrocchiale, capaci di valutare le scelte economiche con spirito ecclesiale.

§4 I membri del Consiglio scelgono un Segretario.

§5 I membri del CPAE durano in carica cinque anni e il loro mandato può essere rinnovato.

§6 Non possono essere nominati membri del CPAE i congiunti del Parroco fino al quarto grado di consanguineità o di affinità e quanti hanno in essere rapporti economici con la Parrocchia.

§7 Nei casi di morte, di dimissioni, di revoca o di permanente invalidità di uno o più membri, il Parroco provvede, entro quindici giorni, a nominare i sostituti.

§8 I nuovi consiglieri saranno scelti in modo da rappresentare l'area ricoperta dai consiglieri decaduti.

§9 I consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio stesso e possono essere riconfermati.

Art. 4 - Compiti del Consiglio

§ 1 Il CPAE aiuta il Parroco nell'amministrazione del patrimonio parrocchiale, cioè dei beni posseduti dalla parrocchia e in ogni modo ad essa appartenenti.

§ 2 Il CPAE assolve le seguenti funzioni:

- Esprime il parere sulle spese da sostenere e sull'impiego del denaro eccedente le spese, tenendo conto delle disposizioni dell'Ordinario Diocesano;
- Collabora con il Parroco nell'ordinaria amministrazione della parrocchia, provvedendo alla raccolta in chiesa e a collette varie;
- Vigila sui beni della parrocchia, curando la loro ordinaria manutenzione e il rispetto di norme e leggi canoniche e civili;
- Adempie le norme canoniche e civili anche riguardo la locazione di manodopera e la giusta retribuzione ai lavoratori dipendenti dalla parrocchia, evitando che dalla inosservanza di qualche legge, derivi danno ai beni ecclesiali (Can. 1286);
- Redige i bilanci annuali da sottoporre all'approvazione dell'Economo Diocesano (Can. 1287,1); sia quello *Preventivo*, segnalando settori di attività in cui impiegare le somme disponibili; sia quello *Consuntivo*, prendendo visione della contabilità e verificando le giustificazioni di cassa;
- Redige un dettagliato inventario dei beni immobili e mobili a qualsiasi titolo appartenenti alla Parrocchia, con la loro descrizione e stima preventiva, debitamente sottoscritto dal Presidente e dagli altri consiglieri.
- Esprime il parere sugli atti di straordinaria amministrazione;

- Collabora col Parroco nella cura dell'aggiornamento annuale dello stato patrimoniale della Parrocchia, nel deposito dei relativi atti e documenti presso la Curia diocesana (Can. 1284,2, n.9) e nell'ordinata archiviazione delle copie negli uffici parrocchiali.

§3 Il CPAE ha funzione consultiva, non deliberativa. In esso tuttavia si esprime la collaborazione responsabile dei fedeli che il Parroco deve favorire e incentivare come e valido strumento per la gestione amministrativa della Parrocchia (Cfr. Can. 212, 532).

§4 Il CPAE si riunisce tre volte l'anno, nonché ogni volta che il Parroco lo ritenga opportuno, o che ne sia fatta richiesta da almeno due membri del Consiglio.

§5 Alle riunioni potranno partecipare, ove necessario, su invito del Presidente, anche altre persone in qualità di esperti.

§6 Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri.

§7 I verbali, opportunamente redatti, devono portare la sottoscrizione del Parroco e del Segretario, e devono essere approvati nella seduta successiva.

Art. 5 - Compiti del Presidente

§1 Spetta al Presidente:

- Convocare il Consiglio, fissare l'Ordine del Giorno e presiedere le riunioni;
- Sottoscrivere, con gli altri consiglieri, i bilanci;
- Predisporre, con gli altri consiglieri, l'inventario dei beni immobili e mobili e le relative variazioni;
- Eseguire prelevamenti su eventuali libretti a risparmio o c/c bancari e postali, in cui è depositato il denaro della parrocchia;
- Sciogliere il Consiglio per validi motivi, d'accordo con il Consiglio diocesano per gli affari economici;

Art. 6 - Compiti del Segretario

§1 I compiti del Segretario sono:

- Notificare ai membri del Consiglio le convocazioni alle sedute con l'ordine del giorno;
- Redigere i verbali delle riunioni;
- Tenere il registro dei verbali;
- Curare l'affissione dei rendiconti all'albo parrocchiale per l'opportuna conoscenza dei fedeli (Can. 1287,2).

Art. 7 - Esercizio

§1 L'esercizio finanziario della Parrocchia va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio, e comunque entro il 31 marzo

successivo, il Bilancio Consuntivo, debitamente firmato dai membri del Consiglio, sarà sottoposto dal Parroco all'Economo Diocesano.

Art. 8 - Informazioni alla Comunità

§1 Il CPAE presenta annualmente al CPP e alla comunità il rendiconto sulla utilizzazione delle offerte ricevute dai fedeli (Can. 1287), indicando anche le opportune iniziative per l'incremento delle risorse necessarie per la realizzazione delle attività pastorali e per ogni altra necessità.

Art. 9 - Atti di straordinaria amministrazione

§1 Sono Atti di straordinaria amministrazione:

- Locazioni;
- Alienazioni di qualsiasi tipo (Can. 638, 1290, 1298);
- Permute;
- Accettazione di donazioni, da parte di terzi, all'ente ed eventuali donazioni dell'ente;
- Enfiteusi – affrancazione canone;
- Contrazione di mutui;
- Liti attive e passive (Can. 1288);

§2 Per la validità degli atti di straordinaria amministrazione, il Parroco deve chiedere l'autorizzazione all'Ordinario diocesano (Can.1281,1).

Satriano Marina, 10 ottobre 2012.